

Ente	Nomine da effettuare	Organo competente ad effettuare la nomina	Titolare del potere di designazione	Requisiti e condizioni	Compensi
<p>Comitato regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM. (art. 3, L.r. n. 1/2001 mod. dalla L.r. n. 2/2002)</p>	<p>Elezione di 2 componenti. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CO.RE.COM., il Consiglio regionale procede con voto segreto, all'elezione, al suo interno, del Presidente del CO.RE.COM.. Risulta eletto colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, viene eletto il più anziano di età</p>	<p>Presidente regionale con proprio decreto</p>	<p>Consiglio regionale</p>	<p>scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore nel campo delle telecomunicazioni e che posseggano comprovata competenza ed esperienza nel suddetto settore nei suoi aspetti culturali, giuridici ed economici e tecnologici. Art. 4 (incompatibilità), art. 5 (decadenza), in calce riportati¹⁾</p>	<p>Al Presidente indennità mensile lorda e per dodici mensilità commisurata al 65% di quella del Consigliere Regionale; ai componenti commisurata al 45%. Delibera del Consiglio Regionale n. 28 del 15.01.2002</p>